



Corrispettivi elettronici – procedura transitoria





Sospensione adempimenti

Articolo 62 D.L. 18/2020 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27)

Articolo 62 D.L. 18/2020 (Legge 24 aprile 2020, n. 27)

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono stati sospesi in favore dei soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato»

Da portare a termine entro il

Entro il 30 giugno 2020





Sospensione adempimenti

Scadenza Ordinaria Trasmissione entro il Riferimento mese 30 Giugno 2020 Febbraio 2020 31 marzo 2020 30 Aprile 2020 30 Giugno 2020 Marzo 2020 31 maggio 2020 Aprile 2020 30 Giugno 2020 (domenica): 1° giugno 2020

Circolare 8/E/2020

Adempimenti sospesi:
trasmissioni
telematiche mensili
dei dati dei
corrispettivi ex
comma 6-ter
dell'articolo 2 del
D.lgs. 127/2015.





Piattaforma web Fatture e Corrispettivi

Trasmissione telematica



Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

- vai a Corrispettivi
- Documento Commerciale on line
- Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)





Corrispettivi elettronici – Le novità del Decreto Rilancio





Decorrenza obbligo prima del D.L. Rilancio articolo 2 comma 1 D. Lgs. 127/2015

Anno 2018

Volume d'affari superiore a 400mila euro

- Obbligo dal 1 luglio 2019
- D.L. 34/2019
 - Periodo transitorio
 - Dal 1 luglio 2019
 - o Al 31 dicembre 2019

Anno 2018

Volume d'affari inferiore a 400mila euro

- Obbligo dal 1 gennaio 2020
- > D.L. 34/2019
 - Periodo transitorio
 - o Dal 1 gennaio 2020
 - Al 30 giugno 2020





Decorrenza obbligo post D.L. Rilancio articolo 2 comma 1 D. Lgs. 127/2015

Rif. Anno 2018

Volume d'affari superiore a 400mila euro

Invariato

Anno 2018

Volume d'affari inferiore a 400mila euro

Obbligo dal 1 gennaio 2020 Periodo transitorio Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020





Termini di trasmissione

Corrispettivi procedura transitoria

Entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione







Autoscuole e corrispettivi elettronici

Fino al 2019 esonerate ex art. 2 lettera q) D.P.R. 636/96



Obbligate dal 1 gennaio 2020 (D.L. 124/2019)

Ante D.L. 34/2020 periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 indipendentemente dal volume d'affari 2018



Post D.L. 34/2020 periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020





Obbligo di invito al contraddittorio: nuova disciplina per agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020





DL 30 aprile 2019, n. 34

ha introdotto l'obbligo generalizzato di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 5-ter D.lgs. 218/97)

Circolare n. 17/E/2020





Ambito di applicazione

accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto

Conseguenze dell'omissione del contraddittorio

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo

in caso di impugnazione il contribuente deve fornire la cd «prova di resistenza»





Ambito temporale

La nuova disciplina si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1º luglio 2020.

Indipendentemente dalla circostanza che il contribuente sia stato invitato prima di tale data.





Proroga di 120 giorni

Si applica

- ❖ ai casi in cui l'ufficio è obbligato ad avviare l'iter

 dell'accertamento ai sensi dell'articolo 5-ter;
- * a tutte le ipotesi in cui l'ufficio abbia ritenuto opportuno avviarlo facoltativamente (anche in caso di PVC già consegnato al contribuente!)





Aiuti di stato nella fase emergenziale con limite quantitativo





Aiuti di stato

Emergenza COVID-19

Stato Italiano

Emergenza COVID-19

Aiuti di Stato

nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.





Aiuti di stato

A titolo esemplificativo rientrano alcune tra le principali disposizioni del Decreto Rilancio, quali:

- 1. la cancellazione del saldo IRAP 2020 (art. 24);
- 2. Il contributo a fondo perduto (art. 25)
- 3. il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28);
- 4. il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120).





Restituzione spontanea del contributo a fondo perduto





Restituzione spontanea

Risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, nonché le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;





Restituzione spontanea

Versamento tramite



F24 con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE)

- "8077" denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea CAPITALE art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- "8078" denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea -INTERESSI art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- "8079" denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea SANZIONE
 art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".





Ulteriori dati da indicare

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici",
- > il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- > nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- > nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato "AAAA";
- > nel campo "importi a debito versati", l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato









Soggetti beneficiari

esercenti che hanno conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Credito pari al 30% del costo per commissioni

Per commissioni si intendono sia i costi variabili applicati sul transatto nonché i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione





Soggetti obbligati alla comunicazione

Due comunicazioni, una all'Agenzia delle entrate e una agli esercenti prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale

mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.





Dati da trasmettere

- ✓ il codice fiscale dell'esercente;
- ✓ il mese e l'anno di addebito;
- ✓ il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- ✓ il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- ✓ l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- ✓ l'ammontare dei costi fissi periodici





Modalità e termini di trasmissione I predetti dati andranno trasmessi entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati





Trasferimenti di denaro contante: dal 1° luglio la soglia scende a € 1.999,99





La nuova soglia e l'ambito applicativo

Dal 1° luglio prossimo il limite per i trasferimenti di denaro contante scende da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

Riguarda tutti i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi ed indipendentemente dalla causale.



Non è consentito il frazionamento del pagamento, con il trasferimento delle somme di denaro in tempi diversi.

→ Eccezioni?





La nuova soglia e l'ambito applicativo

Dal 1° luglio scende anche il minimo edittale delle sanzioni, applicabili da €2.000 a €50.000.

Tale abbassamento non vale per le sanzioni applicate ai professionisti



Possibilità di richiedere l'applicazione dell'istituto dell'oblazione nonché della riduzione delle sanzioni.





La nuova soglia e l'ambito applicativo

Dal 1° gennaio 2022 il limite applicabile ai trasferimenti di denaro contante scenderà ancora a 999,99 euro.

Gli assegni La soglia risulta pari a 999,99 euro





Risposte quesiti pervenuti in redazione





Domande

Le seconde ricevute del fondo perduto ora ci sono?







SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICEVUTA DI ACCOGLIMENTO AI FINI DEL PAGAMENTO DELL'ISTANZA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In data 24/06/2020 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto di cui all' art. 25 D.L.34/2020 presentata da Partita IVA a cui e'stato attribuito il protocollo telematico -000001 comunicato con la ricevuta di presa in carico dell'istanza stessa.

DATI PRINCIPALI DELL'ISTANZA

Ricavi/compensi complessivi anno 2019: fascia a) (20%)
Fatturato e corrispettivi Aprile 2019: 11.500,00 euro
Fatturato e corrispettivi Aprile 2020: 7.500,00 euro
Codice IBAN:

ESITO DI LAVORAZIONE

(mod.RBH), l'Agenzia delle entrate comunica che e' stato avviato il procedimento di esecuzione del mandato di pagamento del contributo.





Domande

1. Contribuente costituito prima del 1/1/2019 che inizia attività dopo 1/1/2019 può richiedere il contributo a fondo perduto a prescindere dal calo?

2. Nel caso in cui l'unico movimento IVA di aprile 2020 sia l'emissione di una nota di credito, deve inserirsi l'importo in negativo o zero?

3. Ditta con partita iva aperta nel mese di ottobre 2019; erroneamente ho indicato fatture aprile 2020 con zero, anziché 800 euro. Visto che ha aperto dopo il 01/01/2019 spettano 1000 euro, ma ne presento un'altra o lascio così?





Domande

4. Cessione ramo azienda (avvenuto il 29/04/2019) dove il cedente continua l'attività con altro ramo d'azienda. La contabilità del cedente tra l'altro non era divisa tra i due rami: come quantifico il fatturato aprile 2019?